ISTITUTO COMPRENSIVO ROGGIANO GRAVINA – ALTOMONTE
Piazza della Repubblica, 1 - 87017 ROGGIANO GRAVINA (Cs)

TEAM PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO

CODICE INTERNO
per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo

Approvato dal Collegio dei Docenti il 14/02/2025
Approvato dal Consiglio d'Istituto il 22/05/2025

ISTITUTO COMPRENSIVO ROGGIANO GRAVINA – ALTOMONTE
Piazza della Repubblica, 1 - 87017 ROGGIANO GRAVINA (Cs)

CODICE INTERNO
PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO

PREMESSA

Le Scuole, oggi più che mai, sono chiamate a far fronte ai sempre più crescenti e preoccupanti fenomeni di bullismo e cyberbullismo, l'accezione "digitale" del bullismo, ma ancor più pericoloso di quello "tradizionale" perché perpetrato subdolamente attraverso la rete e i socialnetwork; la crescente attenzione a ciò data dalle Istituzioni, oltre che nelle Leggi n°71/2017 e n°70/2024, si è man mano concretizzata nelle linee di indirizzo ministeriali che, con cadenza biennale, si sono succedute a partire dal 2015, ponendo in evidenza che tali fenomeni, come spesso accade, possono anche avere una rilevanza penale.

In ossequio alle disposizioni della novellata Legge n°71/2017, il presente regolamento costituisce il *"Codice interno per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo"* di cui al comma 2-Bis dell'articolo 4, per mezzo del quale, ai sensi del successivo comma 3 dello stesso articolo, sono altresì recepite le *Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo*, come emanate dal M.I. con Decreto n°18 del 13/01/2021; queste ultime, costituiscono le specifiche indicazioni da seguire per mettere in atto le misure di prevenzione e contrasto di tali fenomeni, a tal fine assegnando specifiche mansioni a ciascuna componente della comunità scolastica.

Allo scopo di informare adeguatamente le componenti della comunità scolastica dell'esistenza del presente Codice interno e, più in generale, delle politiche antibullismo intraprese, gioca ruolo sostanziale il sito WEB istituzionale dell'Istituto, presso cui deve essere presente una visibile e facilmente raggiungibile sezione dedicata al bullismo ed al cyberbullismo; tale sezione è comunicata, con circolare dirigenziale, alle varie componenti della Scuola, indicando lo specifico link attraverso cui la stessa è consultabile.

Nell'ambito dell'autonomia scolastica, quindi, il Codice interno è elaborato dal Dirigente Scolastico, in collaborazione con il Referente di Istituto ed il Gruppo di lavoro per la prevenzione e il contrasto del bullismo e il cyberbullismo; prevedendo sanzioni, benché in ottica di giustizia riparativa, il Codice interno, in quanto formante parte integrante del Regolamento di Istituto, deve essere ampiamente condiviso e, quindi, richiamato nel P.T.O.F. e nel Patto educativo di corresponsabilità, oltre che necessariamente deliberato dal Collegio dei Docenti ed approvato dal Consiglio di Istituto.

CAPO I
DEFINIZIONI

Articolo 1 – Definizione di bullismo e cyberbullismo

Il bullismo è definito come una o più azioni aggressive intenzionali, agite da un individuo o da un gruppo, ripetute nel tempo, nei confronti di una o più vittime che non possono difendersi; il cyberbullismo è definito come una o più azioni aggressive intenzionali, agite da un individuo o da un gruppo, ripetute nel tempo, mediante mezzi informatici, nei confronti di una o più vittime che non possono difendersi.

Con il termine generico di bullismo (in lingua inglese: "bullying"), pertanto, si indica una forma di comportamento sociale di tipo violento, prevaricatorio ed intenzionale, di natura fisica e psicologica, ripetuto nel corso del tempo e attuato nei confronti di persone (le vittime) percepite come più deboli da soggetti (i bulli) che perpetrano atti prevaricatori nei loro confronti.

Gli atti prevaricatori verso le vittime possono essere diretti (violenza, discriminazioni, plagi, offese, attacchi verbali, molestie, vessazioni, ecc.), oppure atti indiretti mirati ad ottenerne l'allontanamento dal gruppo e l'isolamento (ingiurie a loro insaputa, mormorazioni, rifiuti sociali, discriminazioni sottese, ecc.), mettendone in evidenza le caratteristiche fisiche o le capacità intellettive.

Articolo 2 – Caratteristiche di bullismo e cyberbullismo

Il bullismo è caratterizzato dai seguenti aspetti:

- l'intenzionalità da parte del bullo, delle azioni prevaricatorie, mirate deliberatamente a danneggiare la vittima in vari modi;
- lo squilibrio di potere tra il bullo e la vittima, con evidente contrapposizione dei piani di dominio e di vulnerabilità;
- la ripetitività, nel tempo, delle azioni prevaricatorie da parte del bullo (non si può parlare di bullismo per singoli episodi di prepotenza del tutto occasionali).

Nel caso del cyberbullismo esistono i seguenti ulteriori aspetti caratterizzanti:

- l'anonimato: chi agisce o sostiene l'aggressione spesso non si rende conto della gravità di ciò che sta facendo;
- la rapida diffusione: il materiale usato dai cyberbulli può essere diffuso in tutto il mondo, ovvero può diventare "virale";
- la permanenza nel tempo: il materiale può rimanere disponibile online anche per molto tempo;
- un pubblico più vasto: un commento, un'immagine o un video postati possono essere potenzialmente in uso da parte di milioni di persone;
- l'assenza tempo e spazio: l'aggressione raggiunge la vittima in qualsiasi tempo e anche in un contesto solitamente protetto (di giorno/di notte, a casa/da parenti).

Articolo 3 – Tipologie di bullismo e cyberbullismo

I principali tipi di bullismo sono i seguenti:

- bullismo fisico: è la forma più tipica, conosciuta e riconoscibile di bullismo e si verifica quando i bulli usano azioni fisiche per opprimere la propria vittima;
- bullismo verbale: gli autori usano parole, affermazioni e soprannomi per ottenere controllo su un bersaglio, scegliendo i loro obiettivi in base al loro aspetto o comportamento indifeso;
- bullismo basato sull'aggressione relazionale: l'aggressività relazionale, subdola e insidiosa, ha lo scopo di escludere alcuni soggetti da un gruppo, diffondendo voci, manipolando situazioni ed infrangendo le confidenze per aumentare la propria posizione sociale a scapito di altri;
- cyberbullismo: si manifesta quando l'autore utilizza Internet, uno smartphone o un'altra tecnologia per molestare, minacciare o imbarazzare un'altra persona, ad esempio con immagini o testi offensivi, facendo affermazioni che non avrebbe il coraggio di sostenere faccia a faccia;
- bullismo sessuale: prende forma con azioni ripetute, sia da maschi che da femmine, dannose e umilianti che colpiscono una persona (tendenzialmente di sesso femminile) vertendo sul suo aspetto o sulla sua attività sessuale;
- bullismo basato sul pregiudizio: consiste nel prendere di mira qualcuno che viene ritenuto diverso per svariati motivi, tra cui le scelte sessuali, il paese di provenienza o la religione e può comprendere tutti gli altri tipi di bullismo (cyberbullismo, bullismo verbale, bullismo relazionale, bullismo fisico, bullismo sessuale).

Articolo 4 – Soggetti e ruoli nel bullismo e nel cyberbullismo

Il bullismo si sviluppa in un gruppo di pari in cui ogni membro gioca uno specifico ruolo:

- bullo: vuole dominare e avere un ruolo di prestigio, ma attraverso una modalità distorta e patologica, ecco perché le prepotenze avvengono sempre in presenza di altri ragazzi;
- vittima: non reagisce perché paralizzata dalla paura, perché non sa cosa fare o perché non è capace di difendersi da sola;

- sostenitori del bullo: non prendono l'iniziativa ma si uniscono all'azione aggressiva;
- spettatori passivi: non fanno niente per fermare le prepotenze, non intervenendo per paura o perché non sanno come intervenire;
- difensori della vittima: capiscono cosa sta accadendo ed hanno la forza di reagire e fermare le prepotenze.

Nel caso del cyberbullismo i protagonisti sono gli stessi del bullismo tradizionale (bullo, vittima, sostenitori del bullo, spettatori passivi, sostenitori della vittima), ma le persone coinvolte quali sostenitori del bullo possono essere molte e, attraverso la "condivisione" od i "like", possono innescare un'escalation negativa; al contrario, i difensori della vittima possono intervenire segnalando contenuti negativi, chiederne la rimozione e sostenere la vittima.

Articolo 5 – Sintomi derivanti da situazioni di bullismo e cyberbullismo

Un'indicazione dei sintomi derivanti da sofferenza dovuta al bullismo e al cyberbullismo, comunque non esaustiva, può essere rappresentata dal seguente elenco:

- sintomi fisici quali dolori intestinali e/o mal di testa, cambiamento negli schemi alimentari, disturbi del sonno, iperattività, affaticamento ingiustificato;
- sentimenti di tristezza e solitudine;
- apatia e perdita di interesse per le attività del tempo libero;
- interruzione della frequentazione degli amici o dei gruppi abituali;
- disturbi dell'umore (es. un alunno è molto più taciturno e introverso rispetto a come si presentava in precedenza oppure, al contrario, da timido è diventato aggressivo);
- paure, fobie, incubi;
- scuse e pretesti (es. un alunno cerca frequentemente scuse per non andare a scuola o si finge malato);
- bassa autostima, senso di isolamento sociale e di mortificazione;
- mutamenti nel rendimento scolastico e demotivazione non giustificata;
- depressione, attacchi d'ansia;
- problemi relazionali e, nei casi più gravi, possibili pensieri di suicidio;
- controllo continuo del proprio profilo sui social o, al contrario, interruzione dell'uso di Internet;
- rifiuto di parlare di ciò che viene fatto online;
- sintomi psichiatrici (a differenza del bullismo che ha quasi sempre delle coordinate spazio-temporali più definite, la vittima di cyberbullismo sente di non essere più al sicuro in nessun luogo e in nessun momento, e di conseguenza può sviluppare come difesa ideazioni di tipo paranoico).

Le condotte da osservare e i segnali di disagio che possono sottendere la presenza di prepotenze e soprusi da parte di bulli e cyberbulli sono:

- aggressività verbale, arroganza, protervia, atteggiamenti di sfida anche verso gli insegnanti e gli adulti in genere;
- atteggiamenti di scherno verso i compagni, specialmente quelli visti come deboli o diversi da sé;
- condotte antisociali a scuola e/o fuori della scuola;
- distacco affettivo;
- comportamenti crudeli (per es. verso gli animali);
- presenza di denaro di incerta provenienza.

Articolo 6 – Definizione delle azioni di prevenzione

Sono definite azioni di prevenzione le azioni volte a promuovere e a preservare lo stato di salute e ad evitare l'insorgenza di patologie e disagi.

La Scuola individua, all'interno del proprio corpo insegnanti, la figura del Referente ed un Gruppo di lavoro per la prevenzione ed il contrasto del bullismo e del cyberbullismo (Team antibullismo e Team per l'emergenza), aventi il compito di coordinare le iniziative in tal senso, prevedendo percorsi di formazione e sensibilizzazione rivolti a docenti, personale A.T.A., alunni e genitori.

Articolo 7 – Tipologie delle azioni di prevenzione

Secondo l'O.M.S., la prevenzione si articola su tre livelli:

- prevenzione universale, o primaria, le cui azioni si rivolgono a tutta la popolazione; nel caso del bullismo scolastico, esse promuovono un clima positivo improntato al rispetto reciproco e un senso di comunità e convivenza nell'ambito della scuola;
- prevenzione selettiva, o secondaria, le cui azioni si rivolgono in modo più strutturato e sono focalizzate su uno specifico gruppo a rischio, per condizioni di disagio o perché presenta già una prima manifestazione del fenomeno; nel caso del bullismo scolastico, ad esempio, tale livello di prevenzione si attua con azioni rivolte ad un gruppo di alunni o ad un intero gruppo classe;
- prevenzione indicata, o terziaria, le cui azioni si rivolgono a fasce della popolazione in cui il problema è già presente e in stato avanzato per il verificarsi di episodi conclamati, che sono anche definiti "acuti"; nel caso del bullismo scolastico tale tipo di prevenzione si attua in situazioni di emergenza, attraverso azioni specifiche rivolte ai singoli individui e/o alla classe coinvolta negli episodi di bullismo.

In particolare, le azioni di prevenzione indicata (terziaria), vengono poste in essere da docenti adeguatamente formati dalla scuola, il Team Antibullismo ed il Team per l'Emergenza, che includono, ove possibile, figure professionali ed esperte (psicologi, pedagogisti, personale dell'ambito socio-sanitario).

CAPO II
RUOLI E AZIONI DELLE COMPONENTI DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA

Articolo 8 – Dirigente Scolastico

Il Dirigente Scolastico nomina annualmente, tra i docenti accreditati dal M.I.U.R. con i corsi della Piattaforma "Elisa", il *Referente* ed il *Gruppo di lavoro* per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo, ovvero il *Team antibullismo*, comprendente un docente per ogni plesso dell'Istituto; entro detto Team è altresì costituito il *Team per l'emergenza*, che si attiva per la gestione dei casi acuti.

Inoltre, il Dirigente Scolastico:

- organizza e coordina il Team antibullismo ed il Team per l'emergenza;
- presiede il "Tavolo permanente di monitoraggio" dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, come istituito dalla Legge n°70/2024 che ha integrato con il comma 2-Bis l'articolo 4 della Legge n°70/2017;
- promuove i necessari passaggi volti agli aggiornamenti, in materia di prevenzione e di contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, del Regolamento di Istituto, del P.T.O.F. e del Patto di corresponsabilità educativa dell'Istituto scolastico;
- favorisce la messa in atto di interventi di prevenzione universale (primaria);
- predispone eventuali piani di sorveglianza in funzione delle necessità della Scuola;
- fornisce le seguenti informazioni tramite il sito WEB della Scuola:
 - nominativi del Referente di Istituto e dei componenti del Gruppo di lavoro per la prevenzione ed il contrasto del bullismo e del cyberbullismo;
 - nominativi dei singoli docenti specificamente indicati quali referenti per la prevenzione ed il contrasto del bullismo e del cyberbullismo per ciascun plesso scolastico dell'Istituto, come individuati tra le figure del Referente di Istituto e del Gruppo di lavoro;
 - contenuti degli strumenti operativi e delle attività di contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo (sezioni a ciò dedicate del Regolamento d'Istituto, del P.T.O.F., del Patto educativo di corresponsabilità, ecc.), oltre che di educazione digitale.

Articolo 9 – Consiglio di Istituto

Il Consiglio di Istituto approva il Regolamento di Istituto, che comprende il presente Codice interno e le relative azioni sanzionatorie da comminare in caso di accertati casi di bullismo e/o cyberbullismo e, inoltre, attiva specifiche azioni di promozione del Patto di corresponsabilità educativa Scuola-Famiglia.

Articolo 10 – Referente, Team antibullismo e per l'emergenza, Tavolo permanente di monitoraggio

Il Referente di Istituto, in sinergia con il Gruppo di lavoro e sotto le direttive del Dirigente Scolastico, promuove occasioni di scambio, confronto, formazione e informazione sul fenomeno, rivolte a tutte le componenti della comunità scolastica.

Il Referente di Istituto, inoltre, sovrintendendo al Team antibullismo ed operando assieme ad esso:

- coordina ed indirizza gli insegnanti della Scuola nelle azioni di prevenzione universale (primaria) e di prevenzione selettiva (secondaria);
- propone al Collegio dei Docenti corsi di formazione e sondaggi in materia;
- coadiuva il Dirigente Scolastico nella redazione dei Piani di vigilanza attiva ai fini della prevenzione del bullismo/cyberbullismo e nelle funzioni proprie dei Team e del Tavolo permanente di monitoraggio;
- crea alleanze con il Referente territoriale e regionale, nonché coinvolge in un'azione di collaborazione gli Enti del territorio in rete (psicologi, forze dell'ordine, assistenti sociali, pedagogisti, ecc.).

Il Team antibullismo, coordinato dal Dirigente Scolastico e composto da docenti appositamente formati e di numero pari ai plessi dell'Istituto scolastico (un referente del Team per ciascun plesso), è costituito dal Referente di Istituto e dai docenti del relativo Gruppo di lavoro; del Team antibullismo, inoltre, fa parte anche l'Animatore digitale dell'Istituto scolastico, figura necessaria ai fini della divulgazione delle politiche antibullismo per mezzo del sito WEB dell'Istituzione scolastica, nonché ogni altra professionalità eventualmente a disposizione della Scuola (psicologo, pedagogista, operatori socio-sanitari).

Nello specifico, il Team antibullismo:

- costituisce la componente rappresentativa degli insegnanti nel "Tavolo permanente di monitoraggio", istituito dalla Legge n°70/2024 e di cui fanno parte anche rappresentanti degli studenti (ma nelle sole Scuole secondarie di secondo grado), delle famiglie ed esperti di settore;
- coadiuva il D.S. nella definizione delle azioni di prevenzione/contrasto e negli interventi in emergenza;
- organizza, nelle Scuole dell'Istituto, le attività di prevenzione universale (primaria) e di prevenzione selettiva (secondaria);
- riceve ed effettua la prima analisi delle informative di presunto bullismo di cui alle *"Scheda di prima segnalazione"* disponendo, se del caso, l'intervento del Team per l'emergenza;
- comunica al Referente regionale (anche tramite i Referenti territoriali), alla fine di ogni anno scolastico, i casi di bullismo e/o cyberbullismo.

Il Team per l'emergenza, invece, è un gruppo ristretto di intervento nelle situazioni acute di bullismo e cyberbullismo costituito dal Dirigente Scolastico, dal Referente di Istituto e dal docente del Gruppo di lavoro indicato quale referente del plesso scolastico in cui si sia verificato il caso di bullismo, nonché, eventualmente, dal docente Responsabile del medesimo plesso in cui si sia verificato il caso di bullismo.

Il Team per l'emergenza interviene nel caso di bullismo e/o di cyberbullismo qualora questo, in base alla *"Scheda di prima segnalazione"* già presentata al Team antibullismo, si configuri come tale per la presenza contemporanea delle tre caratteristiche di specie (intenzionalità del bullo nelle prevaricazioni, squilibrio di potere tra bullo e vittima, ripetitività nel tempo delle prevaricazioni), e procederà come segue:

- verifica che sia stato correttamente applicato il *"Protocollo di intervento per un primo esame dei casi acuti e di emergenza"* di cui alla Tabella 1 delle Linee di orientamento ministeriali, anno 2021;
- effettua analisi ed indagini dettagliate del caso di bullismo o di cyberbullismo utilizzando l'apposita *"Scheda di valutazione approfondita dei casi di bullismo e vittimizzazione"*, onde valutarne il livello di gravità e per stabilire le successive modalità di intervento;
- attiva gli interventi di prevenzione indicata (terziaria), differenziati a secondo del livello di gravità rilevato (Codice verde, Codice giallo e Codice rosso), sulla base della sintomatologia della vittima, della sintomatologia del bullo e delle caratteristiche del quadro contestuale del gruppo classe e delle famiglie;
- monitora, secondo prestabilite cadenze temporali, la situazione del caso di bullismo o di cyberbullismo a seguito dell'intervento, utilizzando l'apposita *"Scheda di monitoraggio"*.

Articolo 11 – Collegio dei docenti, Coordinatori di Classe/Interclasse, Docenti

Il Collegio dei docenti dispone, all'interno del P.T.O.F. e del Patto di corresponsabilità educativa, le azioni per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, comprensive delle attività di prevenzione universale (prevenzione primaria) specifiche per ogni ordine di scuola, nonché delle azioni indicate rivolte a prendere in carico le situazioni di emergenza nella scuola.

In modo particolare, organizza attività di formazione rivolte agli studenti sulle tematiche di bullismo, cyberbullismo ed educazione digitale.

Inoltre, il Collegio dei docenti:

- approva i protocolli di segnalazione dei casi e i protocolli di intervento nei casi medesimi e quant'altro proposto nel Codice interno per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo;
- collabora attivamente con il Team antibullismo e le altre agenzie per la soluzione delle problematiche legate ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo;
- predispone gli obiettivi nell'area educativa, per prevenire e contrastare il bullismo e il cyberbullismo attraverso attività varie di curriculum scolastico (ad esempio secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di "Insegnamento scolastico dell'Educazione civica");
- aderisce alle attività di formazione per il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo organizzate da ogni autonomia scolastica, eventualmente avvalendosi di attività offerte da servizi istituzionali o enti qualificati presenti sul territorio.

I Coordinatori dei Consigli di Classe o di Interclasse e i relativi docenti monitorano e controllano che vengano misurati gli obiettivi dell'area educativa, attivando le procedure antibullismo, ove del caso.

I Coordinatori, nello specifico, registrano nei verbali del Consiglio di Classe o di Interclasse i casi di bullismo o di cyberbullismo, la comminazione delle sanzioni deliberate, le attività di recupero, le collaborazioni e gli eventuali sussidi extrascolastici (pedagogista, psicologo, forze dell'ordine specializzate nell'intervento per il bullismo e il cyberbullismo, enti del territorio in rete, con riferimento e coordinamento eventuale da parte delle Prefetture).

Ogni docente, comunque, venuto a conoscenza (diretta o indiretta) di episodi di bullismo o cyberbullismo, è tenuto a segnalarli al Dirigente Scolastico e/o al Team antibullismo, al fine di consentire l'avvio di una strategia d'intervento concordata e tempestiva.

Articolo 12 – Collaboratori scolastici

I Collaboratori scolastici svolgono un ruolo di vigilanza attiva nelle aree dove si svolgono gli intervalli, nelle mense, negli spogliatoi delle palestre, negli spazi esterni ed al cambio dell'ora di lezione, ferme restando le responsabilità dei docenti; essi inoltre:

- partecipano alle attività di formazione per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo organizzate dalla Scuola;
- segnalano al Dirigente Scolastico e/o al Team antibullismo eventuali episodi o comportamenti di bullismo e cyberbullismo di cui vengono a conoscenza direttamente e/o indirettamente;
- intervengono per bloccare eventuali comportamenti di bullismo o di cyberbullismo in essere, applicando la massima cautela verso il bullo e, in particolare, accogliendo la vittima in un luogo tranquillo e riservato, mostrando adeguato supporto.

Articolo 13 – Famiglie

Le famiglie sono invitate a partecipare agli incontri di informazione e sensibilizzazione sui fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, favorendo una proficua alleanza educativa.

In particolare, sottoscrivendo il Patto educativo di corresponsabilità, le Famiglie sono chiamate a collaborare con la Scuola nella prevenzione e nelle azioni per fronteggiare situazioni acute, impegnandosi *"… per consentire l'emersione di episodi riconducibili ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, di situazioni di uso o abuso di alcool o di sostanze stupefacenti e di forme di dipendenza, dei quali i genitori o gli operatori scolastici dovessero avere notizia"* (Legge n°70/2024, articolo 5, comma 1, lettera b).

In questo contesto, i genitori sono informati per mezzo del presente Codice interno delle misure intraprese dalla Scuola e delle potenziali implicazioni civili e penali, per il minore e per la famiglia, come conseguenza di atti di bullismo e/o di cyberbullismo.

Articolo 14 – Studentesse e Studenti

Le studentesse e gli studenti partecipano alle attività di prevenzione del bullismo e del cyberbullismo organizzate dalla Scuola (anche di *"peer education"*) e sono specificamente chiamati a essere parte attiva nelle azioni di contrasto al bullismo e al cyberbullismo e di tutela della vittima, riferendo ai docenti e/o ad altri adulti gli episodi ed i comportamenti di bullismo e di cyberbullismo di cui vengono a conoscenza, supportando la vittima, nonché consolandola e intervenendo in sua difesa.

Articolo 15 – Enti territoriali

Ai fini di prevenzione e contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, inoltre, sono molto importanti le collaborazioni con l'esterno, concretizzabili mediante incontri con esperti del settore come Polizia di Stato, Polizia Postale, Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza ed altre figure competenti presenti sul territorio; tali incontri sono mirati, principalmente, a promuovere l'uso consapevole della rete Internet e ai diritti e doveri connessi all'utilizzo delle tecnologie informatiche e la sicurezza online, con l'obiettivo di fornire competenze per una cittadinanza digitale responsabile.

Nei casi in cui il caso di bullismo appare essere grave e gli interventi pedagogici adottati appaiono inefficaci, ci si avvarrà dei servizi di supporto sul territorio (ASL, Consultorio, SerT, Centri di aggregazione giovanile, sportello di ascolto dello psicologo, ecc.) i quali offrono le risposte per possibili interventi mirati, garantendo comunque ascolto e consulenza.

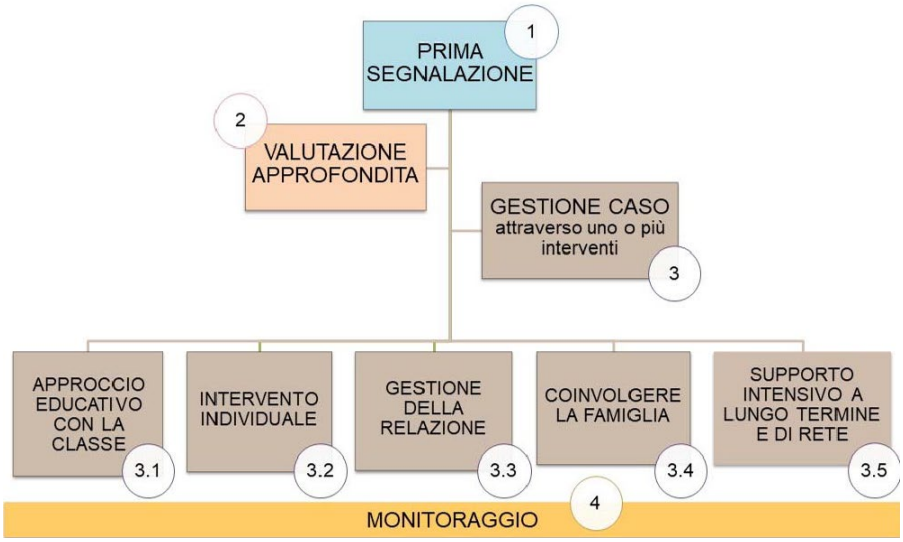
CAPO III
PROTOCOLLI DI SEGNALAZIONE E DI INTERVENTO

Articolo 16 – Procedura generale

Allo scopo di evitare che un potenziale caso di bullismo e vittimizzazione venga sottovalutato e degeneri in situazioni ancor più critiche, occorre prendere in carico tutti i casi accertati e procedere tempestivamente con gli interventi appropriati, secondo le quattro fasi che seguono:

- Fase 1, prima segnalazione, da cui l'accoglimento della segnalazione stessa e presa in carico del caso;
- Fase 2, valutazione approfondita, con l'analisi accurata della situazione per definire il fenomeno;
- Fase 3, gestione del caso, mediante affrontamento del caso con scelta dell'intervento o degli interventi più adeguati da attuare;
- Fase 4, monitoraggio, consistente nella verifica postuma della situazione e dell'efficacia degli interventi.

Il tutto, come da schema che segue:



Rif.to: M.I.U.R. / Piattaforma Elisa

Articolo 17 – Fase di prima segnalazione (Fase 1)

Propedeutica di qualsiasi azione da intraprendere, è la necessaria ed opportuna prima valutazione di gravità, la quale si effettua applicando il *"Protocollo di intervento per un primo esame dei casi acuti e di emergenza"* di cui alla Tabella 1 delle Linee di orientamento ministeriali, anno 2021 (**Allegato 1**).

La prima segnalazione deve avvenire attraverso lo specifico modello dedicato – la *"Scheda di prima segnalazione dei casi di (presunto) bullismo e vittimizzazione"* (**Allegato 2**) – da far pervenire, compilata e firmata, al Dirigente Scolastico e/o al Team antibullismo, direttamente o per mezzo di qualsiasi docente della Scuola; chiunque può effettuare la segnalazione (docenti, vittime, familiari, testimoni, personale ATA, ecc.) e la presentazione di tale documento è la prima tappa del protocollo d'azione, con il quale:

- si attiva un processo di attenzione e presa in carico da parte del Team antibullismo;
- si attivano le procedure operative, se il caso è "acclarato", con intervento del Team per l'emergenza.

In tale seconda evenienza, il passo immediatamente successivo spetta al Dirigente Scolastico il quale, appena possibile, contatterà le famiglie interessate, mentre il Team per l'emergenza procederà alla valutazione più approfondita dell'accaduto.

Articolo 18 – Fase di valutazione approfondita (Fase 2)

Lo scopo di questa fase è quello di valutare, entro due giorni da quando è stata presentata la prima segnalazione, la tipologia e la gravità della situazione per poter definire il successivo tipo di intervento.

La valutazione del caso potrebbe essere fatta potenzialmente con tutti i soggetti direttamente o indirettamente coinvolti in esso: chi ha fatto la prima segnalazione, vittime, compagni testimoni, insegnanti di classe, genitori, bulli.

Quando si verificano episodi acuti di bullismo, la prima azione deve essere orientata alla tutela della vittima includendo, successivamente, il bullo/prevaricatore ed il gruppo classe; in generale, in caso di episodio sospetto e/o denunciato, si suggerisce di seguire il seguente schema di intervento:

- colloquio individuale con la vittima o le vittime, se più di una;
- colloquio individuale con il bullo o con i bulli insieme, in caso di gruppo;
- possibile colloquio con vittima/e e bullo/i se le condizioni di consapevolezza lo consentono;
- coinvolgimento dei genitori di vittima/e e bullo/i.

Pertanto, il Team per l'emergenza interviene nel caso di bullismo o cyberbullismo ormai accertato, effettuando analisi ed indagini dettagliate delle circostanze, onde valutarne il livello di gravità e per stabilire le successive modalità di intervento.

Tutti i dati saranno registrati sull'apposita *"Scheda di valutazione approfondita dei casi di bullismo e vittimizzazione"* (**Allegato 3**), le cui aree di approfondimento riguardano: l'evento, le persone coinvolte nei diversi ruoli, la tipologia di comportamento e la durata nel tempo; importante, altresì, è capire il livello di sofferenza della vittima e le caratteristiche di rischio del bullo.

Articolo 19 – Fase di gestione del caso (Fase 3)

A conclusione della valutazione, in calce alla *"Scheda di valutazione approfondita dei casi di bullismo e vittimizzazione"*, il Team per l'emergenza indica gli specifici interventi di prevenzione indicata (terziaria) da attuare, differenziati a seconda del livello di gravità rilevato sulla base della sintomatologia della vittima, della sintomatologia del bullo e delle caratteristiche del quadro contestuale del gruppo classe e delle famiglie, come segue:

- Codice VERDE (Livello DI RISCHIO di bullismo/vittimizzazione): situazione da monitorare con interventi preventivi nella classe;
- Codice GIALLO (Livello SISTEMATICO di bullismo/vittimizzazione): interventi indicati e strutturati a scuola e, in sequenza, coinvolgimento della rete se non ci sono risultati;
- Codice ROSSO (Livello DI URGENZA di bullismo/vittimizzazione): interventi di emergenza con supporto della rete.

Il Dirigente Scolastico, a capo del Team per l'emergenza, e con esso, convoca il Consiglio di Classe o di Interclasse per discutere del fatto in esame, con ciò avviando gli interventi prescritti in base all'esito della valutazione approfondita, riportato nella relativa scheda, così come indicato nel prosieguo.

Per il Codice VERDE è prescritta la sola azione di "approccio educativo con la classe" (Azione 3.1):



Rif.to: M.I.U.R. / Piattaforma Elisa

Per il Codice GIALLO sono prescritte, oltre all'approccio educativo con la classe (Azione 3.1), anche le più incisive azioni di "intervento individuale" (Azione 3.2), di "gestione della relazione (Azione 3.3) e di "coinvolgimento della famiglia" (Azione 3.4):



Rif.to: M.I.U.R. / Piattaforma Elisa

Per il Codice ROSSO, configurandosi le situazioni più gravi e difficilmente gestibili dalla sola Scuola, è prescritta, oltre all'intervento individuale (Azione 3.2) ed al coinvolgimento della famiglia (Azione 3.4), anche l'azione di "supporto intensivo a lungo termine e di rete" (Fase 3.5):



Rif.to: M.I.U.R. / Piattaforma Elisa

In sostanza:

Codice VERDE – Livello DI RISCHIO di bullismo e vittimizzazione

In breve: riguarda gli episodi che non generano sofferenza nella vittima, ma un disagio che comunque non incide sulle relazioni e sull'interesse verso la scuola, con l'attore che è in grado di sentirsi in colpa se rimproverato e non manifesta comportamenti di dominanza o che creano pericolo per gli altri.		
Azione 3.1	Situazione da monitorare con interventi preventivi in classe: - sensibilizzazione del gruppo classe e non solo; - approccio curriculare con percorsi basati su idonei stimoli culturali (narrativa, film, video, letture); - promozione della competenza emotiva ed empatia; - costruzione di regole antibullismo e delle politiche scolastiche; - promozione di strategie di coping positivo negli spettatori.	Soggetti coinvolti: - Insegnanti di classe

Codice GIALLO – Livello SISTEMATICO di bullismo e vittimizzazione

In breve: riguarda gli episodi che si ripetono nel tempo e nei quali il livello di sofferenza della vittima è tale da generare disturbi psico-fisici, modificazioni dell'umore e dell'autostima, con l'attore che, qualche volta, prende di mira i più deboli, ma in parte prova sensi di colpa e si preoccupa degli effetti di ciò che fa.		
Azione 3.1 Azione 3.2 Azione 3.3 Azione 3.4	Interventi indicati e strutturati a scuola con colloqui e azioni: 1) per il BULLO - lavoro specifico: su capacità empatiche, regolazione delle emozioni e incremento delle competenze comunicative; - colloqui di responsabilizzazione e colloquio riparativo: coinvolgimento positivo nella relazione e nel processo di cambiamento al fine di promuovere una maggiore consapevolezza; - approccio disciplinare: sistema di regole condiviso e specifiche sanzioni per chi lo violi; 2) per la VITTIMA - interventi di supporto e rielaborazione dell'esperienza: finalizzati ad affrontare l'esperienza nel gruppo dei pari; - potenziamento delle abilità sociali: finalizzato a sviluppare strategie efficaci per affrontare il problema e sviluppare le proprie potenzialità; 3) per il BULLO e per la VITTIMA - gestione della relazione: avvicinamento delle parti, ricostruzione del rapporto e impegno al cambiamento.	Soggetti coinvolti: - Dirigente scolastico - Team per l'emergenza - Insegnanti di classe - Famiglie - Psicologo della scuola (se presente)

Codice ROSSO – Livello DI URGENZA di bullismo e vittimizzazione

In breve: riguarda gli episodi in cui gli atti subiti ed agiti sono molto gravi, la sofferenza della vittima è elevata, con una seria compromissione nel funzionamento sociale e con l'attore che manifesta un livello considerevole di comportamenti aggressivi ed a rischio.		
Azione 3.2 Azione 3.4 Azione 3.5	Interventi d'emergenza con il supporto dei servizi presenti sul territorio: - supporto intensivo a lungo termine e di rete in collaborazione, a seconda del caso, con i Servizi sanitari territoriali, i Servizi sociali, gli Ospedali, il Pronto soccorso, la Polizia di Stato, la Sezione di Polizia Postale, i Carabinieri ed altri enti e associazioni di volontariato.	Soggetti coinvolti: - Autorità / Enti territoriali - Dirigente scolastico - Team per l'emergenza - Famiglie

Articolo 20 – Fase di monitoraggio (Fase 4)

La fase di monitoraggio, a breve ed a lungo termine, può avvenire attraverso osservazioni strutturate e non, in cui l'osservatore, membro del Team per l'emergenza o un suo delegato, sceglie un luogo, un tempo ed una modalità in cui, con maggiore probabilità, rileverà e valuterà il processo di cambiamento della situazione.

I vari report devono essere effettuati sul modello dedicato, "Scheda di monitoraggio" (**Allegato 4**), mediante cui è possibile tenere traccia degli interventi adottati e dei risultati ottenuti, alle date indicate.

Il monitoraggio ha l'obiettivo di verificare se la situazione si mantiene soddisfacente nel tempo, o se migliora/peggiora, sia nei confronti del bullo/cyberbullo, che nei confronti della vittima, oltre che all'interno della classe; quindi, dopo gli interventi educativi e disciplinari, con un'attenzione e con un'osservazione costante, occorre valutare se:

- la situazione di bullismo e vittimizzazione tende a migliorare o è risolta;
- la situazione di bullismo e vittimizzazione rimane in essere o tende a peggiorare.

Nella seconda evenienza, occorrerà proseguire con gli interventi, modificandoli e/o incrementandoli.

Valutare il processo di cambiamento della situazione ha anche una funzione educativa, in quanto fa capire ai ragazzi che il Team per l'emergenza è presente e sta seguendo gli eventi con attenzione.

CAPO IV
ASPETTI GIURIDICI E MODALITÀ SANZIONATORIE

Articolo 21 – Responsabilità civili e penali nei casi di bullismo e cyberbullismo

Fermo restando che nessuno è perseguibile penalmente per azioni od omissioni previsti dalla legge come reati se chi li ha commessi non era capace di intendere e di volere (Codice Penale, articolo 85), ovvero senza il requisito dell'intenzionalità, gli atti di bullismo e cyberbullismo sono spesso riconducibili a fattispecie di reati e, come tali, rubricati nel Codice Penale, per i quali l'autore ne risponde personalmente.

I minori possono essere sia le vittime e sia gli autori di reati; in entrambi i casi il Dirigente Scolastico, in quanto Pubblico Ufficiale, ha l'obbligo di denunciare il fatto all'Autorità Giudiziaria, pena la configurabilità di omessa denuncia di reato (Codice Penale, articolo 361).

Il personale docente – e il personale scolastico in generale – assolve allo stesso obbligo di cui sopra, riferendo al Dirigente Scolastico il reato commesso dall'alunno e di cui ne sia venuto a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni.

Negli atti di bullismo o cyberbullismo, inoltre, vanno distinte le seguenti responsabilità di tipo civile:

- Culpa del minore;
- Culpa in educando e vigilando dei genitori;
- Culpa in vigilando ed in organizzando della Scuola.

Nel caso di Culpa del minore, egli non è imputabile penalmente se non ha compiuto i 14 anni di età (Codice Penale, articolo 97), salvo che lo stesso non venga riconosciuto come "socialmente pericoloso", nel qual caso possono essere previste speciali misure di sicurezza; il minore di età compresa tra i 14 anni ed i 18 anni, invece, è imputabile penalmente solo se viene dimostrata la sua capacità di intendere e volere (Codice Penale, articolo 98).

Nella Culpa in educando e vigilando dei genitori si applica l'articolo 2048 del Codice Civile, primo comma, in quanto il non esercitare una vigilanza adeguata all'età e indirizzata a correggere comportamenti inadeguati (culpa in educando e vigilando) è alla base della responsabilità civile dei genitori per gli atti illeciti commessi dal figlio minorenne, che sia capace di intendere e di volere; pertanto, a meno che i genitori del minore non dimostrino di non aver potuto impedire il fatto, essi sono oggettivamente responsabili.

Anche nella Culpa in vigilando ed in organizzando della scuola si applica l'articolo 2048 del Codice Civile, secondo comma, il quale stabilisce che i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui essi sono sotto la loro vigilanza, a meno che non dimostrino di non aver potuto impedire il fatto; pertanto, la presunzione di colpa può essere superata laddove si dimostri di aver adeguatamente vigilato, ovvero si dia la prova del caso fortuito, ovvero si dimostri l'adozione di "misure preventive" atte a scongiurare situazioni antigiuridiche.

Articolo 22 – Fattispecie di reati ricorrenti nei casi di bullismo e cyberbullismo

Il Codice Penale non prevede i reati di bullismo o cyberbullismo (sebbene per quest'ultimo siano state introdotte specifiche norme con la Legge n°71/2017 recante *"Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo"*), poiché si è ritenuto che l'introduzione di nuove tipologie di reati fosse ultronea, dato che le condotte incriminanti insite negli atti caratterizzanti tali fenomeni sono già previste nel diritto penale. Difatti, gli agiti dei bulli, sia di tipo tradizionale che in rete, possono essere ricondotti a fattispecie di reati già previsti e normati dal Codice Penale.

Si riportano, di seguito, quelli più comuni:

- "Percosse" (articolo 581);
- "Lesione personale" (articolo 582);
- "Diffamazione" (articolo 595);

- “Minaccia” (articolo 612);
- “Atti persecutori” (articolo 612 bis);
- “Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti” (articolo 612 ter);
- “Danneggiamento” (articolo 635);
- “Molestia o disturbo alle persone” (articolo 660).

Il cosiddetto “Stalking” è, di fatto, il reato di cui al suddetto articolo 612 bis (Atti persecutori) – ma commesso in rete – ed è la forma più comune di persecuzione operata per il tramite dei socialnetwork; a tale reato, oltre ovviamente all’articolo 612 ter, spesso si associano anche i seguenti:

- “Pornografia minorile” (articolo 600 ter);
- “Detenzione o accesso a materiale pornografico” (articolo 600 quater).

In particolare, i reati di cui ai suddetti articoli si inquadrano in una recente tendenza dei giovani, ovvero il cosiddetto “Sexting”, termine derivante dalla fusione delle parole anglosassoni “Sex” e “Texting” (messaggistica con contenuti di immagine, video e audio); tale comportamento si concretizza nella condivisione, l’invio e/o la ricezione di testi, immagini, video e audio sessualmente espliciti.

In ultimo, quale estrema conseguenza della condotta dei bulli o cyberbulli, potrebbe verificarsi il reato di “Morte o lesioni come conseguenza di altro delitto” (articolo 586).

Articolo 23 – Tutele di legge in materia di cyberbullismo

Nell’articolo 1 della Legge n°71/2017, novellata dalla Legge n°70/2024, recante *“Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo”*:

- il bullismo è definito come *“… l'aggressione o la molestia reiterate, da parte di una singola persona o di un gruppo di persone, in danno di un minore o di un gruppo di minori, idonee a provocare sentimenti di ansia, di timore, di isolamento o di emarginazione, attraverso atti o comportamenti vessatori, pressioni o violenze fisiche o psicologiche, istigazione al suicidio o all'autolesionismo, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisioni”* (Comma 1-Bis);
- il cyberbullismo è definito come *“…qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo”* (Comma 2).

Le forme di tutela e salvaguardia offerte ai minori dalla suddetta legge, possono così sintetizzarsi:

- la rimozione di contenuti di cyberbullismo da canali social e siti Internet, su istanza di oscuramento da parte degli interessati verso il titolare del trattamento dati o il gestore del sito (Articolo 2, commi 1 e 2);
- il servizio di “sostegno psicologico agli studenti” fornito dalle Regioni alle Scuole, di ogni ordine e grado, che lo richiedano (Articolo 4-Bis, comma 1);
- l’informativa, da parte del Dirigente Scolastico, alle famiglie di alunni coinvolti da atti di bullismo e/o cyberbullismo, l’applicazione delle sanzioni previste in ambito scolastico, nonché le iniziative di carattere educativo adottate dall'istituzione scolastica o, in caso di insuccesso di queste, con attivazione di misure rieducative da parte delle autorità competenti (Articolo 4-Bis, commi 1 e 2);
- l’ammonimento del questore verso il minore, di età superiore agli anni quattordici, che abbia commesso bullismo o cyberbullismo nei confronti di altro minorenne (Articolo 7, commi 1, 2 e 3).

Articolo 24 – Sanzioni disciplinari per atti di bullismo e/o cyberbullismo

Per quanto riguarda eventuali sanzioni disciplinari e competenze di erogazione, da valutarsi caso per caso, si fa riferimento al “Regolamento di disciplina degli alunni di Scuola secondaria di primo grado” di cui al Regolamento di Istituto, oltre che al *“Codice Disciplinare delle studentesse e degli studenti”* di cui all’articolo 4 (Disciplina) del D.P.R. n°249/1998 (Statuto delle studentesse e degli studenti).

Ai sensi delle note di aggiornamento del Regolamento di Istituto, come adottate nell'A.S. 2024-2025, tenuto conto della gravità dell'infrazione commessa dall'alunno, la Scuola può applicare una o più delle seguenti sanzioni:

a) rimprovero verbale;
b) consegna da svolgere in classe;
c) consegna da svolgere a casa;
d) invito alla riflessione guidata sotto l'assistenza di un docente;
e) ammonizione scritta sul diario dello studente;
f) ammonizione scritta con annotazione sul registro di classe e comunicazione immediata alla famiglia;
g) allontanamento dalla comunità scolastica fino ad un massimo di quindici giorni (D.P.R. n°249/98, articolo 4, punto 7);
h) esclusione dalla partecipazione ai viaggi di istruzione, uscite didattiche, attività ludiche e con obbligo di presenza a scuola: potranno essere esclusi gli studenti che abbiano riportato sospensioni di cui alla lettera g) e/o gravi sanzioni disciplinari di cui alla lettera f) (più di n°3 note disciplinari).

Le note di aggiornamento, inoltre, prevedono che *"prima di procedere alle sanzioni dei punti g) e h) si effettua un'attenta e puntuale riunione del Consiglio di Classe alla presenza del Dirigente Scolastico che valuti la situazione per studiare le strategie formative e/o correttive più opportune ed eventualmente alternative dell'applicazione delle sanzioni medesime"* e che *"solo in casi eccezionali e per rispondere ad una precisa strategia educativo-didattica si può ricorrere a compiti di punizione per tutto un gruppo"*, nonché *"eventuali sanzioni più gravi sono di competenza della Giunta Esecutiva del Consiglio di Istituto"*.

Quanto sopra richiamato, vale anche per quegli atti commessi dall'alunno e riconosciuti quali atti di bullismo e/o cyberbullismo; qualora, però, tali atti ricadano nelle fattispecie di reati particolarmente gravi di cui l'alunno si sia macchiato, si potrà ricorrere anche all'irrogazione delle sanzioni "più gravi" reintrodotte dall'articolo 1 del D.P.R. n°235/2007 (Modifiche all'articolo 4 del D.P.R. n°249/1998), le quali riguardano i *"… reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone …"* (articolo 9) ed i *"… casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale …"* (articolo 9 bis).

Nel primo caso (comma 9), la durata dell'allontanamento dalla comunità scolastica, comunque superiore ai quindici giorni, è commisurata alla gravità del reato, ovvero al permanere della situazione di pericolo mentre, nel secondo caso (comma 9 bis), la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico. In entrambi i casi, la competenza per l'irrogazione delle relative sanzioni è del Consiglio di Istituto (articolo 1, comma 6, del D.P.R. n°235/2007).

In ogni caso, le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare ed ispirate per quanto possibile al principio della riparazione del danno; tengono conto, inoltre, della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano, ma allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività a favore della comunità scolastica (articolo 1, comma 5, del D.P.R. n°235/2007).

In tal senso sono improntate anche le Linee di orientamento ministeriali, anno 2021, che auspicano provvedimenti in ottica di giustizia riparativa – e non solo punitiva – da adottare nei casi di specie in quanto le sanzioni *"… devono essere proporzionate alle infrazioni disciplinari e ispirate alla riparazione del danno e all'acquisizione di consapevolezza sul significato della propria condotta, poiché ogni misura disciplinare deve assolvere una funzione educativa"*.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano, in alcun modo, per atti commessi dall'alunno durante la sua frequenza nei corsi della Scuola dell'Infanzia o della Scuola Primaria.

Articolo 25 – Disposizioni finali

Il *"Codice interno per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo"* è parte integrante e sostanziale del Regolamento di Istituto; altresì, specifici richiami ad esso devono essere contenuti nel P.T.O.F. e nel Patto educativo di corresponsabilità dell'Istituto.

La pubblicità del presente Codice interno è di competenza del Team antibullismo, che ne curerà la comunicazione e diffusione, con opportuni mezzi, a livello di tutte le componenti della comunità scolastica, stabilendone le modalità, i tempi ed i luoghi; la sua diffusione avviene anche per mezzo del sito WEB della Scuola, per mezzo di un apposito link dedicato alle azioni di prevenzione e contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo.

Ogni componente della comunità scolastica è tenuta all'osservanza delle norme del Codice interno, ciascuna per le proprie competenze indicate nel medesimo, ad eccezione delle componenti delle Scuole dell'Infanzia per le quali tali norme non sono applicabili.